

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005
— Marcuccio/Commissione

(Causa T-236/02) ⁽¹⁾

«Dipendenti — Riassegnazione nell'interesse del servizio — Ricorso per annullamento — Motivazione — Doveri di sollecitudine — Diritti della difesa — Sviamiento di potere — Artt. 25 e 26 dello Statuto — Errore manifesto di valutazione — Ricorso per risarcimento danni»

(2006/C 22/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) [Rappresentante: L. Garofalo, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. E. De March e C. Berardis-Kaysers, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Dal Ferro, avvocato]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 marzo 2002 con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente dalla Direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa Direzione generale a Bruxelles, di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare di quelli inerenti all'eventuale reclutamento di un altro dipendente per ricoprire la sua posizione, nonché delle note della Commissione 13 e 14 novembre 2001 e del parere, ovvero dei pareri, del Comitato di direzione del servizio estero e, dall'altro, una domanda diretta alla concessione delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola nonché un indennizzo per il danno subito.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 233 del 28.9.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2005
— Joseph Vanhellemont/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-396/03) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Comitato del personale — Elezioni della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles — Spoglio delle schede di voto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

(2006/C 22/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joseph Vanhellemont (Merchtem, Belgio) [Rappresentante: avv. L. Vogel]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti]

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 2003, che respinge il reclamo del ricorrente diretto all'organizzazione di un nuovo spoglio delle schede di voto delle elezioni, del dicembre 2002, della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles, nonché, se necessario, una domanda di annullamento delle decisioni contro le quali tale reclamo era diretto, e dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione di non intervenire a seguito delle contestazioni del ricorrente del 23 dicembre 2002 dirette all'organizzazione di un nuovo spoglio delle schede di voto, nell'ambito delle elezioni del dicembre 2002 della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles, è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 47, del 21.02.2004